



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

OGGETTO: *Società di persone non operative – Scioglimento senza liquidazione, in seguito all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 come aggiornato dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”;

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Atteso che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 dispone l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per le società di persone all'esito dell'accertamento di una delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) o e);

Considerato che il secondo comma della suddetta norma prevede che l'Ufficio del Conservatore avvii il procedimento invitando gli amministratori delle società coinvolte a comunicare l'avvenuto scioglimento della società ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale;

Visto altresì il terzo comma dell'art. 3, il quale dispone che qualora gli amministratori non forniscano il riscontro di cui al comma secondo, entro il termine di trenta giorni, il Conservatore debba trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché valuti di nominare o meno un liquidatore oppure, qualora non lo ritenga necessario possa trasmettere direttamente gli atti al Giudice del Registro per la cancellazione;

Preso atto della modifica effettuata dal primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale così recita: “*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247 (...) è disposto con determinazione del conservatore*”;

Evidenziato che la citata norma impone, altresì, l'obbligo per il Conservatore di effettuare la comunicazione al Presidente del Tribunale solo qualora accerti che nel patrimonio della società vi siano beni immobili;

Visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Vista la propria precedente Disposizione del 7 aprile 2021, prot. n. 49186, con cui sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di

persone, ai sensi dell'art. 3 del DPR 247/2004, come aggiornato dal primo comma del più volte citato art. 40;

Visto, altresì, il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell'Albo Camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

DISPONE

- lo scioglimento, senza liquidazione, delle società indicate nell'elenco allegato, avendo avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3, lett. b), del D.P.R. 247/2004, con Comunicazione prot. 22036/2022 del 08/02/2022, in affissione in Albo Camerale dal 9 febbraio al 23 febbraio 2022;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo, come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale per quindici giorni e tramite P.E.C. in caso di indirizzo valido ed attivo;
- di pubblicare, in modo permanente, la presente Disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone".

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione.

Avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE

Barbara CAVALLI

ALLEGATO: Elenco di n. 13 (tredici) società di persone

ELENCO DELLE SOCIETA' DI PERSONE PER LE QUALI E' STATO DISPOSTO LO SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE IN SEGUITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO EX ART. 3 LETT.B) D.P.R. 247/2004 PROT. 22036/2022 DEL 8 FEBBRAIO 2022

N. Prog.	N. R.E.A.	Codice Fiscale	Denominazione
1	149120	02548510581	SOCIETA' IMPIEGHI E GESTIONI ECONOMICHE - IMEGEC SOCIETA' SEMPLICE
2	170654	96020920581	TERRENI CASE VIOLANI E PRIOLO SNC
3	187426	80020720589	FINAGRIM SAS DI BARBARA CICOGNA MOZZONI E MARIDA GUAINERI E C.
4	222426	00465020584	LA PINETA ROMANA DI ROSSI ARNALDO E F.LLI - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
5	276851	80081290589	IMMOBILIARE ALBERGHI DERBY - SOCIETA' SEMPLICE DI MARCO E ANGELAGAMBACCIANI
6	301869	02661770582	RACHELE IMMOBILIARE SOCIETA' SEMPLICE-DI BARBERA GIUSEPPE & C.
7	311712	80022740585	S. EUFRASIA-SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI BENEDETTO ARSINI
8	320360	80088350584	SOCIETA' ITALIANA PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SOCIETA' SEMPLICE
9	328839	02121900589	MARMAR S.S. DI SADUN DANIELE E C.
10	381458	80042150583	IMMOBILIARE INDUSTRIALE PALOMBARA SABINA - SOCIETA' SEMPLICE
11	384680	01271200584	PORTA LUISA DI NAVARRA ANNA - MORICONI MARIA & C. S.N.C.
12	719615	00698170578	LA BACCHETTA MAGICA S.A.S. DI MILITERNI ERNESTO E C.
13	1025453	07313131000	SANNITI PELLETTERIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI FIORUCCI CARLO STEFANO E C.